DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE

# Art. 4

## Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 15 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile |
| Estremi | Legge 29 settembre 2026, n. 169 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-in-materia-di-energia-nucleare-sostenibile/art-4-clausola-di-salvaguardia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it